



La Compagnia aerea extra-UE può, a determinate condizioni, essere tenuta a corrispondere la compensazione pecuniaria anche se la tratta "in ritardo" è stata effettuata per intero al di fuori del territorio europeo (Corte di Giustizia 7 aprile 2022 Causa C-561/20)

Il Fatto

Un Tribunale belga sottopone alla Corte di Giustizia un quesito relativo alla corretta interpretazione del Regolamento 261/2004. La vicenda può essere così riassunta: i passeggeri avevano acquistato con un'unica prenotazione presso un'Agenzia di Viaggi due voli: il primo da Bruxelles a Newark (Stati Uniti) e il secondo da Newark a San José (Stati Uniti). Il contratto di trasporto era stato stipulato con Lufthansa (vettore europeo). Il primo volo era operato da Lufthansa, mentre il secondo da United Airlines (vettore extra-europeo), sulla base di accordo di code-sharing. Il volo United Airlines giungeva a destinazione con oltre tre ore di ritardo e, pertanto, i passeggeri chiedevano il pagamento della compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE 261/04. La compagnia aerea americana si opponeva sostenendo che il Regolamento non fosse applicabile, posto che il volo era totalmente extra-UE.

La Decisione

La Corte di Giustizia sostiene che i voli, presenti in un'unica prenotazione, dovevano essere considerati un "unicum", senza possibilità di suddividerli in due tratte (una europea, l'altra extraeuropea).

Quindi, il volo si doveva considerare come partito da Bruxelles e con destinazione San José (USA)

La United Airlines, infatti, per via dell'unica prenotazione non aveva agito per mandato diretto dei passeggeri, ma di Lufthansa, posto che il volo giunto in ritardo era stato operato in code-sharing.

Dunque, un vettore aereo extra-europeo risponde del ritardo del volo operato su una tratta extra-europea quando tale volo è parte integrante di un unico contratto di trasporto aereo concluso dal passeggero con un vettore aereo europeo.